



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 20 gennaio 2021

CIRCOLARE 1/20: LEGGE DI BILANCIO 2021

Lo scorso 30.12.2020, è stata pubblicata in G.U. la L. 178 del 30.12.2020, denominata 'LEGGE DI BILANCIO 2021'. Come di consueto, la presente circolare intende fornire una sintesi delle principali disposizioni ivi contenute.

Imposte e tasse

Proroga detrazioni in edilizia

Viene confermata la proroga della detrazione del 50% sui lavori di recupero edilizio, delle detrazioni dal 50% al 65% per gli interventi di efficienza energetica, della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati a immobili oggetto di ristrutturazione, con aumento da Euro 10.000 a Euro 16.000 della spesa massima agevolabile, della detrazione del 36% relativa al cd 'Bonus verde' e della detrazione del 90% relativa al cd 'Bonus facciate'.

Superbonus 110%

E' esteso l'arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici, già ammessi al superbonus 110%.

Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022 da ripartire tra gli aventi diritto in:

- 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021;
- 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Possono fruire dell'agevolazione le persone fisiche e i condomini per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Bonus idrico

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa dello specifico Fondo e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari di sostituzione di:

- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua. Con decreto

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Detrazione spese veterinarie	sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto. Aumentato il limite massimo annuo di spese veterinarie detraibili, da Euro 500 ad Euro 550, sempre con franchigia di Euro 129,11.
Contributo a fondo perduto ai locatori	Per l'anno 2021 al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
Locazioni brevi	Il regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4, cc. 2 e 3 D.L. 50/2017), con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.
Esenzione IMU 1° rata turismo	In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, nel rispetto delle condizioni previste dalla Commissione europea, non è dovuta la 1 ^a rata dell'Imu relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Contributo attività in zone con santuari	Il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all'art. 59 D.L. 104/2020, è esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni dove sono situati santuari religiosi. Per i Comuni diversi dai Comuni capoluogo di provincia o di Città Metropolitana, le disposizioni hanno efficacia per l'anno 2021.

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Fattura elettronica prestazioni sanitarie È prorogato al 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema TS

Compensazione fatture elettroniche L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali, risultanti da fatture elettroniche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produrrà i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Diritto del lavoro

Esonero contributivo assunzione giovani Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, è riconosciuto un esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età e che non abbiano mai avuto in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Le disposizioni non si applicano alle prosecuzioni di contratto post apprendistato e alle assunzioni di ex studenti che abbiano svolto alternanza scuola lavoro o apprendistato di 1° o 3° livello presso il medesimo datore di lavoro.

Esonero contributivo assunzioni donne Per le assunzioni di donne lavoratrici, disoccupate da almeno 24 mesi, effettuate nel biennio 2021-2022 è riconosciuto un esonero contributivo pari al 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base dei 12 mesi precedenti. Il beneficio è riconosciuto per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato, oppure per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Esonero contributivo autonomi	<p>E' previsto un esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi, per i liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Inail.</p> <p>Con uno o più decreti sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.</p>
Congedo di paternità	<p>Il congedo obbligatorio di paternità è riconosciuto anche per il 2021, con aumento della durata da 7 a 10 giorni. Inoltre, anche per il 2021 il padre può fruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un ulteriore giorno.</p>
Proroga utilizzo contratti acausali	<p>Fino al 31.03.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dalla norma.</p>
Proroga ammortizzatori sociali	<p>Prevista la proroga degli ammortizzatori sociali causa Covid-19, per ulteriori 12 settimane comprese tra il 01.01.2021 e il 31.03.2021 (il 30.06.2021 se relativi a assegni ordinari e casse in deroga).</p> <p>I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.03.2020 e in ogni caso in forza al 01.01.2021.</p>
Esonero contributivo no cig	<p>Ai datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi trattamenti ordinari di integrazione salariale per Covid-19, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.03.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.</p>
Proroga divieto di licenziamento	<p>Fino al 31.03.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020. Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, così come restano sospese le procedure pendenti relative in corso.</p> <p>Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi</p>

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

ISCRO iscritti gestione separata

E' istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Inps. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

L'indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro,
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni.

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica entro il 31.10 di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

L'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili

Agevolazioni

Credito imposta per investimenti

A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione di autoveicoli, moto e ciclomotori, dei beni con coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni.

La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative.

Credito di imposta filtraggio acqua

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni spetta un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Voucher occhiali da vista

In favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore ISEE non superiore a 10.000 euro annui, è prevista l'erogazione di un voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Bonus abbonamenti a riviste

Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore Isee inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale.

Incentivo acquisto autoveicoli

Sono previsti bonus a favore di nuclei familiari con Isee inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31.12.2021, veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale inferiore a euro 30.000.

Sono previsti altresì ulteriori incentivi generalizzati per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti e auguri per un proficuo anno nuovo.

Dott.ssa ~~Alessandra~~ Lazzati

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com